

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nonostante il novellato art. 132 c.p.c. consenta di omettere, nella redazione della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo (il Collegio, peraltro, ha ritenuto di non potere emettere la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.), appare necessario accennare brevemente alle vicende dell'odierno giudizio.

L'attrice ha sostenuto di essersi recata presso la filiale di Andria della Banca 121 il 14 febbraio 2002 e di avere acquistato, dietro insistente sollecitazione di un dipendente della filiale in questione, obbligazioni "Giacomelli F. 02/07" per l'importo di € 131.000.

Dette obbligazioni, emesse all'estero da una anonima finanziaria lussemburghese, prive di rating, non sarebbero state rimborsate, a causa del "default" della società emittente.

Tanto premesso in punto di fatto, l'attrice ha dedotto come la Banca convenuta avesse agito, nella vicenda "de qua", in totale violazione di diverse norme del T.U.F. e del Rcg. CONSOB n. 11522/98.

Ha concluso chiedendo: in via principale, dichiararsi la nullità del contratto/ordine di acquisto dell'obbligazione "Giacomelli F 02/07" per contrarietà a norme imperative; in subordine, accertare e dichiarare l'annullamento del predetto contratto, anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395; in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia del medesimo, ex artt. 1469 bis e ss. c.c.; in estremo subordine, accertata la evidente responsabilità professionale dell'intermediario, dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale in oggetto per grave inadempimento; in ogni caso, condannare la convenuta alla retrocessione/risarcimento/restituzione della somma di € 129.702,18, oltre agli interessi ed al danno da svalutazione monetaria dal giorno dell'acquisto, al risarcimento del danno patrimoniale, morale ed esistenziale, nonché di quello derivante dalla "culpa in contraendo"

e dalla colpa nell'esecuzione del contratto, insieme alla remunerazione, a mezzo tasso "risk free", da valutarsi in via equitativa.

La convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato la versione dei fatti fornita dall'attrice e la fondatezza delle avverse argomentazioni, concludendo per il rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge.

In via "subordinata e riconvenzionale", in caso di accoglimento della domanda avversa, ha chiesto la condanna della [REDACTED] alla restituzione, in suo favore, delle obbligazioni oggetto di causa, degli interessi e dei rimborsi percepiti e percipiendi nell'ambito dell'Amministrazione Straordinaria del Gruppo Giacomelli.

Una volta precisate le rispettive richieste e conclusioni, è opportuno esaminare analiticamente e separatamente i motivi posti a base delle pretese attore.

La [REDACTED] ha in primo luogo lamentato la violazione, da parte della dante causa della odierna convenuta (la Banca MPS è infatti succeduta in tutti i rapporti obbligatori posti in essere con la Banca 121) degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza previsti dagli artt. 21 1° co lett. a) e 23 T.U.F..

Secondo la prospettazione dell'attrice, infatti, la banca, tra l'altro: non avrebbe assicurato al cliente la propria assistenza e la propria guida nella scelta delle operazioni da compiere; non avrebbe consegnato all'investitore il documento contrattuale; non avrebbe rivelato al risparmiatore tutti gli elementi utili alla conclusione del contratto, tanto più necessari, in considerazione della natura non qualificata dell'investitore, anziano e con basso livello di scolarizzazione; non si sarebbe attenuta al profilo dell'attrice, inducendola ad acquistare obbligazioni certamente inadeguate al profilo di rischio, dalla stessa banca conosciuto, della [REDACTED].

Le risultanze probatorie, però, smentiscono le affermazioni dell'attrice.

Dalla documentazione prodotta dalla convenuta si evince, infatti: che la odierna attrice ricevette il documento sui rischi generali degli investimenti (come da modulo di "attestazione di consegna", sottoscritto dalla Simone il 16/1/2001); che la stessa attrice, nella medesima data in cui conferì alla banca l'ordine di acquisto delle obbligazioni in questione, sottoscrisse la "scheda per l'individuazione del profilo del cliente", dichiarando di avere una esperienza finanziaria approfondita ed una propensione al rischio "medio - alta"; che, contestualmente alla sottoscrizione dell'ordine di acquisto sopra indicato, la [REDACTED] confermò, firmando appositamente la specifica dichiarazione, "di essere stato esaustivamente informato sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione riportata nel presente ordine e di averne richiesto l'esecuzione nella più completa consapevolezza".

A detti documenti, prodotti in copia e non disconosciuti, ex art. 2719 c.c., sotto il duplice ed alternativo profilo della loro non conformità all'originale e della autenticità della sottoscrizione, deve attribuirsi piena efficacia probatoria quanto alla loro genuinità e provenienza (Cass. 21/5/2003, n. 7960).

Ogni allusione, poi, al preteso abusivo riempimento, da parte della convenuta, di moduli fatti firmare, "in bianco", dall'attrice, è del tutto irrilevante, atteso che la parte interessata avrebbe dovuto chiedere la produzione degli originali e provvedere a denunciare l'abusivo riempimento di tali documenti, "absque o contra pactis", mediante la produzione di querela di falso o la proposizione di istanza di verificazione.

Le dichiarazioni sottoscritte dalla [REDACTED] nei documenti in questione hanno, come noto, natura di confessione stragiudiziale fatta alla parte (con la piena efficacia probatoria riconosciuta dall'art. 2735 1° co. c.c.) e non negoziale, con la conseguente inapplicabilità, alle stesse, della disciplina prevista, per le dichiarazioni negoziali, dagli artt. 1341 e 1469 bis c.c. (Trib. Bari, ord. 13/6/2005; Trib. Taranto, 23/7/2007, n. 1059 e numerosc altre).

L'attrice ha poi denunciato la violazione del principio di adeguatezza dell'investimento in questione (ex art. 29 Reg. CONSOB n. 11522/98), evidenziando come quest'ultimo non fosse adeguato, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, al profilo del cliente - risparmiatore.

In particolare, la [REDACTED] ha sottolineato come la banca avesse consentito a che fosse investita, sul titolo obbligazionario "de quo", l'intera somma depositata dall'attrice presso la banca proponente.

Anche tale doglianza, però, non può essere accolta.

La convenuta ha infatti depositato copia della dichiarazione, sottoscritta dalla [REDACTED] (ed avente la medesima efficacia probatoria, quale confessione stragiudiziale, delle altre dichiarazioni sopra esaminate: cfr. Trib. Trani, 21/7/2005), con la quale la stessa ammetteva di essere stata informata in maniera esaustiva in merito alla natura, ai rischi ed alle implicazioni dell'operazione in argomento, nonché delle motivazioni per le quali l'operazione medesima era stata ritenuta inadeguata dalla banca e confermava, ciononostante, di volere eseguire l'operazione di cui veniva richiesta l'esecuzione, "sollevando pertanto la banca da ogni e qualsiasi responsabilità in merito" alla medesima.

A riguardo, il teste [REDACTED], dipendente della Banca 121 in servizio presso la filiale di Andria, ha inoltre riferito: che, al momento dell'investimento in questione, aveva prospettato alla [REDACTED] come, trattandosi di obbligazioni "corporate" vi fosse un rischio correlato alla fluttuazione della quotazione dei titoli; che aveva sottolineato come la società emittente non avesse una grossa capitalizzazione e come ciò si traducesse in un ulteriore elemento di rischio da valutare; che aveva invitato la [REDACTED] a ridurre l'importo dell'investimento nelle obbligazioni "Giacomelli"; che tale invito non era stato seguito perché l'attrice era stata attratta dal rendimento elevato dei titoli; che aveva fatto presente alla risparmiatrice che la società "Giacomelli", emittente delle

obbligazioni, era la finanziaria collegata ad altra società dello stesso gruppo, notoriamente presente sul mercato quale produttrice di articoli sportivi; che la Simone fu resa edotta della "minora sicurezza" e "più alta rischiosità" di dette obbligazioni rispetto ai titoli di Stato e che tali elementi giustificavano, comparativamente, il maggiore rendimento delle obbligazioni medesime; che, al momento dell'ordine di acquisto, l'attrice era stata avvertita dell'inadeguatezza dell'operazione, in considerazione del suo portafoglio (l'importo investito era pari alla intera somma affidata dalla [REDACTED] alla banca convenuta).

Il teste sopra menzionato ha poi ammesso di non ricordare se alla odierna attrice venne riferito che i titoli in questione, oltre ad essere privi di "rating", erano collocati da una società estera.

Anche a volere ritenere provata tale omissione, ritiene il Tribunale che, alla luce degli altri elementi acquisiti e sopra elencati, detta condotta non possa concretizzare alcuna violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 21 1° co. lett. b) TUF e 28 Reg. CONSOB cit..

Una volta esattamente comunicate la natura e la qualità della società emittente, la semplice mancata indicazione che si trattava di società estera (peraltro appartenente ad altro Stato UE, noto per la serietà e solidità delle proprie organizzazioni ed istituzioni finanziarie) o che le obbligazioni erano sprovviste di "rating", non inficiava seriamente la completezza delle informazioni fornite al risparmiatore, né potevano incidere sulla sua determinazione ad eseguire l'investimento.

In definitiva, da quanto sopra esposto risulta provata la insussistenza degli addebiti, di violazione degli obblighi informativi e di quelli di diligenza posti a carico degli intermediari professionali dalle leggi in materia, anche ai sensi dell'art. 23 6° co. T.U.F..

L'attrice ha inoltre dedotto la violazione degli obblighi relativi al conflitto di interessi da parte della Banca 121, posto che quest'ultima avrebbe venduto le obbligazioni in questione (peraltro essendo già a conoscenza dello stato di "decozione" della società "Giacomelli") divenendo così controparte negoziale dell'investitore, senza avere dato specifica notizia di ciò, per iscritto, all'investitore medesimo.

Orbene, a prescindere dal rilievo che l'attrice non ha minimamente dimostrato che, alla data del contratto in questione, fosse noto, o facilmente conoscibile con l'ordinaria diligenza, la difficile situazione finanziaria della "Giacomelli" (l'amministrazione straordinaria del Gruppo "Giacomelli Sport" e la notifica di insolvenza delle obbligazioni Giacomelli risalgono al secondo semestre del 2003) e nemmeno che, alla stessa data, la Banca 121 fosse già stata incorporata nella Banca MPS, la infondatezza della tesi dell'attrice risulta evidente dalle seguenti considerazioni.

Non è controverso che né la Banca 121, né la Banca MPS operarono quali dirette collocatrici delle obbligazioni in questione.

La semplice negoziazione in contropartita diretta o la circostanza che la banca venditrice già detenesse il titolo "de quo" nel proprio portafoglio non sono sufficienti a dimostrare la situazione di conflitto di interessi (ex art 21 1° co. lett. c) T.U.F., 26 e 27 Re. CONSOB n. 11522/98), in assenza di specifica prova, nel caso di specie non fornita, in ordine alla sussistenza, in concreto, di detto conflitto e delle conseguenze che lo stesso avrebbe avuto, sia sulla determinazione dell'investitore all'acquisto (come visto nel caso di specie proposto, ma non sollecitato dall'intermediario), sia sull'equità del prezzo corrisposto (Trib. Milano, 10/1/2007; App. Brescia, 10/1/2007).

Allo stesso modo, non è stato provato, dall'attrice, che, nella fattispecie in esame, il suggerimento all'acquisto o la indicazione del titolo da parte

dell'intermediario siano stati diretti a perseguire scopi ulteriori o diversi dalla realizzazione degli interessi del cliente (Trib. Catania, 23/1/2007).

La nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni oggetto di causa è stata invocata, dalla [REDACTED] anche sotto il profilo della avvenuta sollecitazione al pubblico risparmio in violazione della normativa di settore.

A questo riguardo, giova subito rilevare che per sollecitazione al pubblico di un determinato investimento, ai sensi delle norme richiamate dall'attrice, deve intendersi lo svolgimento di un'attività promozionale intesa come "offerta" o "invito ad offrire" rivolta, mediante modalità uniformi e standardizzate, ad un pubblico indifferenziato di soggetti (cfr.: Trib. Milano, 25/7/2005).

È evidente, pertanto, che detta problematica, e la relativa disciplina, non possono essere invocate con riguardo alla sollecitazione all'investimento (nel caso di specie, comunque non provata) di un singolo risparmiatore.

Anche la ulteriore circostanza addotta dall'attrice a sostegno delle proprie ragioni, quella secondo cui l'ordine di acquisto sarebbe avvenuto nella fase del "grey market", in epoca anteriore alla emissione del titolo (l'ordine di acquisto fu conferito il 14/2/2002, mentre la emissione delle obbligazioni intervenne soltanto il successivo 7 marzo), non appare rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda.

La sottoscrizione di titoli da parte degli investitori professionali nella fase del "grey market" e la negoziazione degli stessi con i clienti che ne facciano richiesta nel medesimo periodo è perfettamente lecita (oltre che ricorrente nella prassi finanziaria), una volta che sia stati comunque rispettati (come nel caso di specie) gli obblighi di informazione, diligenza e trasparenza da parte dell'intermediario.

La sopra descritta ricostruzione delle vicende relative alla conclusione del contratto in questione e la accertata correttezza dell'operato della convenuta inducono a rigettare anche le richieste di annullamento del citato contratto per

violazione degli artt. 1394 e 1395 c.c. e per la esistenza dei vizi del consenso (ex artt. 1427 e ss. cc.) in capo alla [redacted].

Parimenti non sussistono i presupposti per dichiarare risolto il contratto "de quo", atteso che non si ravvisa alcun inadempimento addebitabile all'intermediario, né per dichiararne l'inefficacia ai sensi degli artt. 1469 bis e ss. c.c., posto che dette norme (peraltro abrogate dal D.lgs. n. 206/2005) e la relativa disciplina, sono state invocate in modo assolutamente generico ed immotivato.

La domanda va, pertanto, rigettata.

La peculiarità e complessità delle questioni affrontate e la novità delle medesime con riferimento al titolo obbligazionario oggetto di causa, giustificano la intergale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto notificato il 26 febbraio 2008, da [redacted] nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Compensa interamente, tra le parti, le spese di lite.

Così deciso nella Camera di Consiglio, il 12 aprile 2011

Il Presidente del

Alfonso P. Balardi

IL CANCELLIERE
 DIRETTORE CIVILE
 DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
 Dott. ANGELO SCALFIDE



DEPOSITATO OGGETTO IN CANCELLERIA
 DIRETTORE CIVILE
 DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
 Dott. ANGELO SCALFIDE

